



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026, CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE.

PRINCIPALI NORME E PRESCRIZIONI INERENTI LA PROPAGANDA ELETTORALE

- 1) inizio della propaganda elettorale (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130);
- 2) preavviso per meglio disciplinare l'uso delle piazze e disporre i servizi di vigilanza e di ordine pubblico;
- 3) orari e durata dei comizi (escluso l'ultimo giorno);
- 4) modalità di utilizzo di altoparlanti per avvisi concernenti i comizi;
- 5) diffusione di sondaggi demoscopici;
- 6) inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212);
- 7) divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
- 8) impegno da parte dei partiti e gruppi politici ed i promotori dei referendum sul rispetto delle intese raggiunte, da attuare in tutte le località della provincia.

ARGOMENTO N. 1

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE – DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE:

Le affissioni di manifesti di propaganda elettorale debbono essere effettuate solo negli spazi appositamente delimitati dalle Giunte comunali dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione e successivamente assegnati ai partiti o gruppi politici ed ai promotori dei referendum che partecipano alla competizione referendaria e fino alla mezzanotte di venerdì 20 marzo 2026.

A partire da tale momento (venerdì 20 marzo 2026), ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Relativamente alla predisposizione – da parte del Comune – dei tabelloni per la propaganda elettorale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 352/1970 a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento è assegnato un unico spazio, mentre ai promotori di ciascun referendum è assegnato uno spazio per ogni referendum. A tale riguardo si raccomanda ai Comuni di predisporre gli spazi in modo da garantirne la uniforme visibilità e mettendone bene in evidenza i numeri al fine di evitarne la copertura. La legge vieta gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate dai Comuni.

Viene precisato che non è consentita l'affissione di manifesti elettorali o l'esposizione di stampati, giornali murali o altro, inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico diverso dagli appositi spazi assegnati dai Comuni.

Più precisamente, si ribadisce che è **vietata** l'affissione dei manifesti sulle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina, su strutture come gazebi o capannoni, sulle palizzate e sugli alberi in quanto tali strutture hanno carattere fisso.

Le sedi dei comitati elettorali sono equiparate alle sedi di partito e, in quanto tali, rispetto ad essi è ammessa soltanto l'installazione e/o affissione esterna della semplice indicazione dei nominativi dei candidati e/o delle organizzazioni politiche di riferimento.

La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili quali le c.d. "vele", automezzi, pullman, roulottes è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante.

Viene precisato che la sosta dei veicoli deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti consentiti dal Codice della strada.

Si richiama l'avviso in precedenza espresso dal Ministero dell'Interno per cui *"ove sulla sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti "troppo prolungata", si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art. 6 della Legge 212/1956"* e s.m.i.

Sul significato da conferire alla locuzione "troppo prolungata", si conferma che il periodo di sosta consentito sia da commisurare a circa **un'ora**, che è il periodo di effettuazione di un comizio.

Si precisa, inoltre, che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada e che il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentano la visibilità.

Per la parte di propria competenza, **i Comuni – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** (art. 15 della legge n. 515/93) nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Si suggerisce, al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi assegnati o in spazi riservati ad altri partiti o promotori dei referendum, di intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda regolarmente affisso.

In occasione di feste religiose e patronali i comizi non potranno essere tenuti in coincidenza con lo svolgimento delle manifestazioni religiose esterne (processioni).



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

Anche i festivals e le altre manifestazioni qualificate che si svolgano durante il periodo della campagna elettorale sono soggetti alla disciplina richiamata dalla presente. In particolare: le affissioni negli spazi esclusivi a ciò destinati, divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico o aperto al pubblico, limitazioni all'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili.

La medesima disciplina sarà applicabile allo svolgimento di comizi svolti in forma di spettacolo musicale, teatrale, ecc. in luoghi aperti al pubblico e dovrà essere concordata con l'Ente locale con le modalità sopra indicate.

Dette manifestazioni non potranno aver luogo: il giorno precedente la votazione e nel giorno della consultazione elettorale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 130/1975.

ARGOMENTO N. 2

PREAVVISO PER MEGLIO DISCIPLINARE L'USO DELLE PIAZZE E DISPORRE SERVIZI DI VIGILANZA E DI ORDINE PUBBLICO

I Comuni all'inizio della campagna elettorale provvedranno ad individuare le piazze e gli altri spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, convitti, convivenze e ospedali, mentre, i partiti, i gruppi politici ed i promotori dei referendum si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

Il preavviso dovrà essere rivolto al Sindaco il quale, dopo aver constatato la disponibilità del luogo richiesto per lo svolgimento del comizio, ne darà comunicazione alle Forze dell'Ordine in sede locale perchè possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine pubblico.

Il preavviso dovrà pervenire per iscritto al Sindaco almeno 24 ore prima del comizio e dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento del comizio.

Non potranno essere richiesti ulteriori comizi negli stessi orari, per tre giorni consecutivi.

Nel caso vengano prenotati comizi per lo stesso luogo ed alla medesima ora, avrà la precedenza chi ha dato prima il preavviso (che risulterà dal timbro data e dal protocollo apposti dal Comune sulla domanda che deve essere immediatamente acquisita al protocollo), anche tramite posta certificata. Sono fatti salvi eventuali accordi tra Sindaco e rappresentanti di partiti, gruppi politici e promotori dei referendum interessati nel caso di particolari situazioni locali.

In caso di rinvio del comizio, il partito o i promotori del referendum ne daranno tempestiva notizia al comune almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata, salvo il verificarsi di eventi eccezionali.

Le richieste di assegnazione dei siti dei comizi per il **20 marzo 2026 (ultimo giorno di propaganda elettorale)** dovranno essere presentate **entro il 17 marzo 2026**, non si applica il criterio della priorità e, qualora non venga raggiunto l'accordo tra i richiedenti, si procederà al sorteggio per quanto riguarda l'ordine di successione degli oratori.

Le eventuali domande presentate oltre il predetto termine saranno accolte compatibilmente con le disponibilità residue.

ARGOMENTO N. 3

ORARI E DURATA DEI COMIZI (escluso l'ultimo giorno)



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

- mattino dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

- pomeriggio - sera dalle ore 16,00 alle ore 23,00;

I comizi che si susseguono nella stessa giornata e nella stessa località, dovranno essere intervallati tra loro di almeno 15 minuti, tempo occorrente per l'eventuale montaggio e/o smontaggio delle attrezzature, nonché il ragionevole intervallo per consentire l'afflusso ed il deflusso dei cittadini nel luogo del comizio, fermo restando che la durata di ciascun comizio non potrà essere superiore ad un'ora ed un quarto a decorrere dall'ora fissata per il comizio.

Nelle giornate del sabato il termine è esteso fino alle ore 24:00.

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale – **venerdì 20 marzo 2026** – la chiusura dei comizi è fissata alle ore 24:00.

ARGOMENTO N. 4

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI PER PREANNUNCIARE COMIZI (art. 7, secondo comma della legge n. 130/1975)

L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è consentito solo per dare annuncio alla cittadinanza dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, limitatamente alle fasce orarie 9,00/13,30 e 15,30/21,30, nel giorno precedente e in quello in cui si svolgerà la manifestazione.

In forza dell'art. 59, comma 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga su territorio di più Comuni, del Prefetto di questa provincia.

I propagandisti dovranno:

- evitare la contemporaneità di trasmissioni nella stessa località con più automezzi;
- escludere le piazze ove sono in corso o in programma altre manifestazioni elettorali;
- moderare il volume degli apparati e rispettare le zone di silenzio.

Nell'annuncio del comizio possono essere compresi solo l'indicazione della forza politica o promotore del referendum, il nome dell'oratore, il tema del discorso, nonché l'orario e la località in cui si svolgerà lo stesso.

L'uso di apparecchi amplificatori o di altoparlanti fissi è consentito esclusivamente nelle riunioni di propaganda elettorale (comizi), per diffondere la viva voce dell'oratore e la riproduzione sonora di discorsi, motti ed inni registrati.

Si suggerisce, inoltre, di vietare, nell'area in cui si svolge un comizio, la distribuzione di volantini e di altro materiale propagandistico nonché l'installazione di strutture destinate alla raccolta di firme da parte di schieramenti di diverso orientamento politico.

ARGOMENTO N.5



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, quindi **a partire da sabato 7 marzo 2026** e sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato** rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare **che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.**

Ciò premesso, si ribadisce l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le ore 15 di lunedì 23 marzo 2026), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

ARGOMENTO N. 6

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Da sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ARGOMENTO N. 7

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA'DI COMUNICAZIONE (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

ARGOMENTO N. 8

COOPERAZIONE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN TUTTI I COMUNI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

Si raccomanda che, nel rispetto della leale collaborazione e cooperazione, l'attuazione delle indicazioni riportate avvenga secondo il principio della par condicio in tutti i Comuni di questa provincia, anche mediante la eventuale promozione di riunioni - tra Sindaci, esponenti dei partiti, gruppi politici, promotori dei referendum e rappresentanti delle Forze dell'Ordine - allo scopo di stabilire, compatibilmente alle esigenze locali, le modalità di svolgimento delle riunioni di propaganda elettorale, segnatamente per lo svolgimento dei comizi di venerdì **20 marzo 2026 (ultimo giorno di propaganda elettorale)**.

I sig.ri Sindaci vorranno impartire opportune disposizioni affinché:

- le piazze e le aree adibite a manifestazioni elettorali vengano interdetto al transito veicolare;
- i palchi predisposti per i comizi siano strutturati in modo tale da consentire:
 - a) il facile accesso anche agli elettori diversamente abili;
 - b) la fornitura di energia elettrica e quant'altro possa necessitare, sotto il profilo tecnico, per il normale svolgimento della riunione.

Considerata la necessità di intensificare i servizi di vigilanza al fine di evitare l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi appositamente stabiliti o la defissione degli stessi effettuata da appartenenti a diverso orientamento politico, gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali.